

# DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

## 1. Finalità

Il Regolamento CE n. 2988/95 richiama le autorità nazionali ad agire al fine di assicurare la regolarità e l'effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari U.E. stabilendo natura, frequenza, modalità dei controlli e delle verifiche in loco in modo tale da garantire l'applicazione uniforme ed efficace delle normative settoriali, col fine di prevenire ed individuare le irregolarità.

L'articolo 8 del Regolamento impone l'adozione di misure di controllo che siano adeguate alle specificità di ciascun settore, nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità.

La necessità di definire un Piano regionale dei controlli in Agricoltura contempera tali obblighi con l'esigenza di ordinare e coordinare l'attività di controllo in campo agricolo, attualmente svolta da una pluralità di soggetti e con modalità differenti.

La predisposizione di un Piano annuale consente, inoltre, di programmare in anticipo l'attività, garantendo, da un lato, i soggetti controllati tramite la riduzione degli accessi nella sfera privata delle attività imprenditoriali e, dall'altro, una maggior efficienza ed efficacia dei controlli.

La sorveglianza sull'attuazione del Piano e sulla coerenza delle attività svolte dalle organizzazioni incaricate dei controlli compete al Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura che, oltre al coordinamento generale del Piano, attua un piano di audit che costituisce parte integrante del Piano dei controlli in agricoltura.

La programmazione delle attività di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Direzione regionale Agricoltura ed il coordinamento delle stesse ha come obiettivi principali il miglioramento della qualità degli accertamenti, la migliore distribuzione dei controlli e l'armonizzazione degli stessi nella convinzione di poter contribuire a rafforzare la legalità e la certezza dei diritti degli agricoltori e dei consumatori.

## 2. Definizioni

1. **Controllo**: qualsiasi attività svolta su terzi al fine di verificare che le condizioni richieste per il conseguimento di un determinato risultato siano state rispettate e siano conformi alle pertinenti disposizioni normative e regolamentari.
2. **Controllo ufficiale**: qualsiasi controllo svolto da un'autorità pubblica competente.
3. **Controllo amministrativo**: un controllo svolto su tutti i soggetti costituenti un insieme volto ad accertare che le condizioni richieste siano rispettate almeno sotto il profilo formale.

4. **Controllo di 1° livello:** un controllo svolto su tutti i soggetti costituenti un insieme, teso ad accertare che le condizioni richieste siano rispettate sotto il profilo formale e sostanziale. (Rientrano anche in questa definizione: -) i collaudi tecnico – amministrativi dei progetti e delle opere, -) i controlli sul mantenimento degli impegni assunti; tuttavia questi ultimi possono essere controlli a campione.)
5. **Controllo di 2° livello:** un controllo, svolto da un soggetto diverso da quello che ha effettuato il controllo amministrativo e il controllo di 1° livello, per accertare che il procedimento si sia svolto conformemente alle disposizioni specifiche. Il controllo di 2° livello può essere un controllo a campione.
6. **Controllo a campione:** un controllo svolto su un'aliquota di soggetti selezionati in un insieme. Se non altrimenti determinato, l'aliquota deve essere costituita da almeno il 5% dell'insieme; se non è possibile estrarre il campione sulla scorta di una preventiva analisi del rischio, l'estrazione dall'insieme deve avvenire col sistema del sorteggio aleatorio.
7. **Piano di controllo:** una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.
8. **Vigilanza:** l'insieme dei controlli ufficiali e dei controlli di 2° livello svolti da un'autorità pubblica.
9. **Audit:** un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
10. **Autocontrollo:** una procedura codificata, attuata in ambito aziendale sotto la sorveglianza del responsabile dell'azienda, volta ad garantire, continuamente, che un processo produttivo è conforme alle disposizioni di natura regolamentare che lo regolano e che lo stesso si svolge in maniera da eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.
11. **Monitoraggio:** la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di controlli e vigilanza.
12. **Check-list** (o lista di controllo): un documento riportante l'elenco di una serie predefinita di azioni da compiere nel corso di un controllo, che permette di raggiungere uno standard di qualità accettabile circa l'efficacia del controllo stesso, indipendentemente dal soggetto che lo esegue.
13. **Autodichiarazione:** le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'articolo 46 e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
14. **Organismo pagatore:** qualsiasi organismo riconosciuto dallo Stato italiano a norma dell'articolo 6 del Regolamento CE n. 1290/2005 "relativo al finanziamento della politica agricola comune"; nell'ambito della Regione Piemonte sono operanti l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.).
15. **Organismo di controllo / certificazione:** un soggetto terzo, indipendente, pubblico o privato, autorizzato o designato dallo Stato o dalla Regione a svolgere controlli nel settore delle produzioni di qualità regolamentata cui è attribuita la potestà di certificare che il prodotto è conforme ad un disciplinare di produzione o a un metodo di produzione codificato.
16. **Analisi del rischio:** l'individuazione in un procedimento degli elementi che, connessi con la natura dell'intervento, con la maggiore o minore volubilità dei parametri presi in considerazione per raggiungere un obiettivo prefissato, con il

valore che si determina al termine dell'intervento, nonché sulla base dell'esperienza generale e della personalità dei soggetti coinvolti, consentono di secernere un campione rappresentativo su cui operare i controlli a campione.

17. **Segnalazione:** l'obbligo previsto da una disposizione avente forza di legge, ovvero la valutazione circa l'opportunità che determinati elementi noti siano comunicati a una pubblica autorità per l'adozione di adempimenti da parte di quest'ultima.

### **3. Obiettivi**

Il Piano regionale dei controlli in agricoltura, con riferimento alle competenze affidate alla Direzione Agricoltura, si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

1. assicurare la regolarità e l'effettività delle erogazioni in agricoltura di fondi statali e regionali di competenza;
2. stabilire sinergie e collegamenti con le attività di controllo svolte dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura nei settori di competenza (es. domanda unica, condizionalità, registro debitori);
3. coordinare le attività di controllo per evitare sovrapposizioni, incoerenza di comportamenti tra le diverse Organizzazioni od Organismi di controllo, squilibri nelle varie aree di intervento;
4. programmare l'attività di vigilanza e controllo sulla base dell'analisi dei rischi e sulla conoscenza delle criticità settoriali;
5. verificare il rispetto della normativa di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppare forme di integrazione e di scambio con i Piani di controllo in materia di sanità e di ambiente;
6. vigilare sulle produzioni di qualità e sugli organismi di certificazione per minimizzare i rischi di frode in commercio o di truffa ai danni dei consumatori;
7. prevenire e contrastare la diffusione di fitopatie anche ai fini della certificazione della sanità delle piante nell'ambito degli scambi intracomunitari o con Paesi Terzi;
8. monitorare l'andamento dei controlli in agricoltura svolti dalle Province e dalle Comunità montane nell'ambito delle materie trasferite con L.R. 17/99 e delle materie delegate regolate da specifiche convenzioni operative.

### **4. Piano annuale dei controlli**

Il Piano annuale dei controlli in agricoltura sarà proposto all'approvazione della Giunta Regionale entro il mese di febbraio di ogni anno e sarà redatto sulla base delle proposte di Piano provenienti dai Settori della Direzione Agricoltura per le rispettive materie di competenza.

Il Piano dovrà essere predisposto tenendo conto degli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente e, ove presenti, delle serie storiche di dati riferiti alle attività di controllo svolte negli anni precedenti.

### **5. Piani Settoriali**

Ciascun Settore della Direzione Agricoltura deve predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una proposta di Piano dei controlli relativamente alle materie indicate nella declaratoria delle funzioni del Settore stesso.

Il Piano annuale di Settore deve contenere, per ciascuna attività di controllo, le seguenti informazioni:

- 1) **ATTIVITA' SPECIFICA:** si intende l'ambito (o gli ambiti) in cui si espleta l'attività di controllo o vigilanza (a titolo esemplificativo: misure di intervento del PSR, erogazione di contributi per attività di valorizzazione, erogazione di sovvenzioni in regime di de minimis, controlli prolusivi al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività o nulla osta, controlli sulle filiere produttive, collaudi, vigilanza su soggetti terzi cui siano state trasferite o delegate o assegnate attività di assistenza, controllo o certificazione, etc...).
- 2) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** il dettaglio della normativa inerente l'attività specifica citando la norma base o le convenzioni sulla scorta delle quali si esercitano controlli o vigilanza.
- 3) **TIPOLOGIA DEI CONTROLLI ESEGUITI** secondo la terminologia utilizzata nelle precedenti definizioni e le relative liste di controllo.
- 4) **QUANTITA':** numero degli interventi preventivati e loro valore percentuale sull'insieme, distinti tra controlli eseguiti in sede di lavoro e controlli in loco.
- 5) **MODALITA' DI SELEZIONE DEL CAMPIONE:** il Piano deve indicare, per i controlli che non riguardano l'intero insieme, la modalità di scelta del campione secondo le seguenti definizioni: 1) analisi del rischio, 2) aleatorio, 3) selezione orientata (quando sono prefissati determinati profili quali: classi e tipologie aziendali, territorialità, classi anagrafiche, etc..).
- 6) **TEMPISTICA:** il Piano deve indicare se trattassi di controlli ex ante (propedeutici all'azione da intraprendere e vertenti ad accertare la conformità della situazione, documentale e/o fattuale, alle prescrizioni), di controllo ex post (verificano che una determinata situazione prefigurata si sia realizzata), di controlli in itinere (che si realizzano nell'arco di tempo in cui una determinata azione si svolge, altrimenti detti controlli in corso d'opera), di controlli sugli impegni assunti (verificano che una determinata situazione permane nel tempo).
- 7) **SOGGETTI CONTROLLATI:** il Piano deve precisare i destinatari dei controlli; ad esempio: aziende agricole, aziende della piccola e media impresa singole o associate o forme cooperative, intermediari, operatori di un determinata filiera di produzione, enti ed organismi pubblici o privati di certificazione o di assistenza.
- 8) **PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI:** il Piano deve precisare se il personale preposto è dipendente regionale appartenente al settore, ovvero dipendente regionale non appartenente al settore, ovvero personale dipendente di organismi pubblici delegati specificando quali, ovvero personale di enti o organismi privati specificando quali, ovvero liberi professionisti.
- 9) **AZIONI INTRAPRESE IN CASO DI IRREGOLARITA':** Il Piano deve precisare quali sono le azioni codificate da intraprendere nel caso in cui il controllo dia esito positivo o nel caso in cui provengano da terzi segnalazioni di irregolarità accertate o presunte.
- 10) **CHECK LIST:** ogni attività di controllo dovrà fare riferimento ad una specifica check list.

## **6. Controlli di secondo livello e audit**

Il Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura deve predisporre un proprio Piano dei controlli di Settore nel quale sono indicati, oltre ai controlli diretti di competenza, anche i Controlli di 2° livello e di Audit.

Tale Piano dovrà prevedere:

1. le modalità di monitoraggio sulle attività di controllo previste nel Piano annuale della Direzione Agricoltura e le modalità di raccolta e di registrazione dei risultati dei controlli diretti o indiretti di competenza dei Settori;
2. l'individuazione delle priorità su cui indirizzare la propria attività di vigilanza; a tal fine il Settore dovrà valutare, previa un'accurata analisi dei rischi, quali siano le materie specifiche, ovvero le normative specifiche, ovvero le organizzazioni incaricate dei controlli sulle quali intervenire prioritariamente;
3. la progettazione e le modalità di esecuzione della attività di Audit da svolgere nell'ambito del Piano dei controlli della Direzione Agricoltura;
4. le modalità di coordinamento dei soggetti titolari di funzioni di controllo di interesse Regionale.

## **7. Adempimenti e rendicontazione**

Al termine dell'anno solare, ciascun Settore deve predisporre una relazione sui controlli eseguiti e sugli esiti degli stessi.

Tale rendicontazione deve accompagnare la nuova proposta di Piano annuale e deve pertanto essere inviata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura.

Il Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura rendiconta annualmente alla Direzione Agricoltura l'attività svolta da tutti i Settori, comprese le attività di audit relative alle verifiche sull'attuazione del Piano e sull'adeguatezza dei controlli svolti dalle diverse organizzazioni.

## **8. Trattamento delle irregolarità e delle inadempienze**

1. Ove, nel corso della attività istruttoria, o nelle successive fasi di attuazione del procedimento, si riscontrino fatti o situazioni suscettibili di una valutazione sotto il profilo penale (ove si accerti una violazione di natura penale o ove si valuti che una disposizione di natura penale potrebbe essere stata violata) il funzionario accertatore è tenuto a relazionare al Dirigente del Settore di appartenenza evidenziando i fatti accertati, il/i responsabile/i della/e violazione/i se noti e, eventualmente, le proprie osservazioni e valutazioni. La relazione deve essere corredata dagli eventuali documenti o reperti inerenti la segnalazione (nel caso in cui non siano allegabili dovrà essere dato riscontro della loro custodia a cura del funzionario che effettua la segnalazione). Il Dirigente del Settore è tenuto ad informare sui provvedimenti adottati, in forma scritta, la Direzione Agricoltura ed il funzionario accertatore.
2. Ove, nel corso della attività istruttoria, o nelle successive fasi di attuazione del procedimento, si riscontrino fatti o situazioni che configurano violazioni di natura amministrativa il funzionario accertatore redige un verbale di accertamento nel quale sono evidenziati: il responsabile/i della violazione, i fatti accertati e la data e il luogo in cui sono stati accertati, le violazioni di legge, le modalità di estinzione della

violazione e l'Organo competente ad esaminare un eventuale ricorso. Il verbale deve essere notificato al trasgressore a cura del funzionario accertatore che è tenuto altresì ad informare del fatto il Dirigente del Settore di appartenenza.

3. Indipendentemente dalle azioni penali o amministrative descritte nei precedenti punti 1 e 2, qualora nel corso di un procedimento si ravvisi l'indebita percezione di somme di denaro d'origine Regionale, il Dirigente del Settore dovrà assumere i provvedimenti necessari per il recupero delle somme indebitamente percepite. Copia dei provvedimenti deve essere trasmessa alla Direzione Agricoltura che, tramite l'Agente della Riscossione per la Regione Piemonte "Equitalia Nomos S.p.a.", convenzionato con l'Ente, provvederà ad attivare la procedura di recupero delle somme.
4. Qualora nel corso di un procedimento amministrativo, o anche nelle fasi di controllo successive alla chiusura del procedimento, si accertino irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il funzionario procedente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento del procedimento nei termini fissati dal funzionario procedente. In caso di inerzia da parte dell'interessato il funzionario procedente, d'intesa col funzionario che ha curato il procedimento, se persona diversa, agirà al fine di far decadere i benefici ottenuti.
5. Qualora nel corso di un procedimento amministrativo, o anche nelle fasi di controllo successive alla chiusura del procedimento, si renda necessario impartire prescrizioni a carico dell'interessato, il funzionario procedente dovrà comunicare le stesse all'interessato e al Dirigente del Settore di appartenenza. Il funzionario procedente avrà cura di informare il funzionario che ha curato il procedimento, se persona diversa. Il funzionario procedente dovrà sorvegliare affinché le prescrizioni date siano rispettate dall'interessato. La chiusura del procedimento si intenderà acquisita solo al momento in cui le prescrizioni saranno attuate completamente e del fatto sarà data comunicazione al Dirigente del Settore di appartenenza.
6. Qualora si apra un audit il soggetto o l'organizzazione nei cui confronti il procedimento si svolge è tenuto a fornire all'auditor tutta la documentazione e le informazioni da questi richieste. Al termine del procedimento l'auditor è tenuto a comunicare all'interessato le proprie osservazioni circa l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione soggetta ad esame ed è tenuto a evidenziare eventuali scostamenti dalle normative e regolamenti interni, il mancato raggiungimento degli obiettivi, i deficit strutturali e di procedura e le azioni da intraprendere per rimediare alle situazioni deficitarie.

## **9. Supporto tecnico del Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura**

Il Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura:

- assicura ai Settori della Direzione Agricoltura il supporto tecnico e la consulenza specifica relativa alla predisposizione delle proposte di piano dei controlli di settore ed alla formazione delle check list;

- predisporre specifiche circolari relative a adempimenti specifici, o a particolari tipologie di controllo, nonché la traccia del documento di rendicontazione finale annuale;
- ove necessario, armonizza la modulistica da utilizzare nel corso degli accertamenti ed i report che documentano l'attività svolta;
- progetta, d'intesa con i Settori interessati e con il CSI, il sistema informativo a supporto delle attività di vigilanza e controllo che dovrà diventare il principale strumento:
  - di analisi del rischio nell'ambito della riprogrammazione delle attività di vigilanza e di controllo in agricoltura;
  - di monitoraggio delle attività di controllo e vigilanza a disposizione di tutti i soggetti interessati.
- assicura il necessario raccordo funzionale, ove possibile, con gli Organi di Vigilanza dello Stato.

### **10. Disposizioni finali e transitorie**

L'Organismo pagatore regionale (ARPEA) è sottoposto a vigilanza nell'ambito delle disposizioni regionali che regolano le attività di controllo sulle Agenzie e sugli Enti strumentali della Regione Piemonte nonché, per le attività di controllo di competenza della stessa Agenzia, dagli ispettori della Commissione UE e dal Ministero delle Politiche Agricole in qualità di Ente accreditante.

Al fine di consentire alla Regione Piemonte di adempiere alle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia è tenuta a comunicare al Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura, per il tramite della Direzione Agricoltura, il programma annuale dei controlli, le convenzioni da essa stipulate con organismi esterni per l'espletamento dei controlli, l'esito dei controlli e le azioni intraprese nel caso di accertate irregolarità.

Analogo flusso di informazioni va previsto dalla Direzione Agricoltura all'ARPEA per l'esercizio delle funzioni di competenza.

Per le attività svolte da A.R.P.E.A. nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite in applicazione dell'art. 12 della L.R. n. 35/2006 (organismo pagatore di leggi nazionali e regionali) l'Agenzia sarà tenuta ad adempiere alle disposizioni in materia di vigilanza e controlli previste dal Piano annuale della Direzione Agricoltura.